



CITTÀ DI SPOLTORE

PROVINCIA DI PESCARA

Via G. Di Marzio n. 66 - C.A.P. 65010 - C.F. 00128340684 Tel. 08549641 - Fax 0854962923 - Email: protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it

Prot. n. 41338

Spoltore, li 13 DIC. 2014

ORDINANZA N. 153/2014

OGGETTO: ORDINANZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA POPOLAZIONE DI PICCIONI NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO che

- la presenza di ampie popolazioni di uccelli selvatici è frequente nei centri urbani, luoghi in cui si verificano le condizioni che favoriscono la proliferazione di questi uccelli, ed è proprio in queste aree che si avvertono in modo più rilevante le conseguenze negative della loro presenza: sporcizia, cattivo odore, danni al patrimonio artistico e senso di degrado e trascuratezza;
- rilevanti appaiono anche i problemi di natura igienico sanitaria che questi animali possono determinare,
- il centro storico di Spoltore registra la presenza massiccia di questi volatili, soprattutto piccioni, che sta causando un fastidioso imbrattamento degli spazi pubblici e privati e da ciò derivano problematiche sia di natura igienico sanitaria, per la possibile trasmissione di malattie veicolate di questi volatili, sia di natura estetica in quanto i loro escrementi, data la sua composizione acida, è responsabile della corrosione degli intonaci e del deterioramento del patrimonio artistico

RILEVATA

la necessità e l'urgenza di contenere il numero complessivo dei piccioni presenti sul territorio comunale al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di malattie infettive alla popolazione, nonché il degrado degli edifici pubblici e privati e dei monumenti;

che a tal proposito l'Amministrazione Comunale sta effettuando attività di bird control svolta da esperti falconieri che effettuano l'allontanamento di uccelli infestanti facendo volare i propri rapaci, in questo caso falchi e poiane, nella zona che si vuole bonificare con l'obiettivo di allontanare in modo incruento le colonie di uccelli infestanti.

Il concetto base è quello di rendere l'area da bonificare un habitat a rischio per i volatili da allontanare attraverso la presenza in volo in atterraggiamento di caccia di rapaci che rappresentano un loro nemico naturale. Il tutto è reso possibile grazie all'utilizzo di rapaci con una sviluppata attitudine al lavoro con il falconiere e debitamente addestrati all'atterraggiamento venatorio ma non alla cattura

RITENENDO

indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili, anche mediante la chiusura con reti di quegli edifici urbani e rurali che, per caratteristiche architettoniche, incuria e stato di abbandono, favoriscono un'incontrollata proliferazione dei volatili;

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 833 del 23.12.1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica;

VISTI gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000



CITTÀ DI SPOLTORE

PROVINCIA DI PESCARA

Via G. Di Marzio n. 66 - C.A.P. 65010 - C.F. 00128340684 - Tel. 08549641 - Fax 0854962923 - Email: protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it

ORDINA

a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e allo stazionamento dei piccioni:

- di provvedere, a propria cura e spese e nel più breve tempo possibile, al risanamento e alla ripulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano;
- di provvedere, mediante apposizione e/o schermatura di griglie o reti a maglie sottili, all'immediata chiusura di tutte le aperture di areazione e degli accessi attraverso i quali i piccioni possono ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
- di impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi, sui davanzali e nei cortili, applicando, laddove necessario, dissuasori non cruenti sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali.ecc...).

Nel caso fosse riscontrata la presenza di nidi con nidiacei, deve essere posta particolare attenzione nell'esecuzione delle operazioni sopra citate, rammentando che è vietata la soppressione dei piccioni.

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00

E' incaricato della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente Ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, sito internet comunale e affissione all'albo pretorio.

INFORMA

in applicazione dell'art. 3 - 4° comma ed art. 8 - 2° comma della legge 241/90 e s.m.ed i.:

- Che contro il presente atto è possibile ricorrere entro 60 gg. (sessanta giorni) dalla sua pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo; ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.


Il Sindaco
Luciano Di Lorito